



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2013 (20.06)  
(OR. en)**

**11149/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0150 (COD)**

---

**EF 133  
ECOFIN 573  
DRS 122  
CODEC 1512**

**NOTA**

---

della: presidenza

al: Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010  
- *Orientamento generale*

---

**I. INTRODUZIONE**

1. La suddetta proposta della Commissione (in prosieguo proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario) è stata trasmessa al Consiglio il 6 giugno 2012<sup>1</sup>. Prevede un quadro comune di norme e competenze per aiutare i paesi dell'Unione europea nella gestione di appositi dispositivi per banche in dissesto e imprese di investimento a livello nazionale oltre che per banche transfrontaliere. La direttiva proposta stabilisce tre fasi di prevenzione e gestione delle crisi: una fase preventiva, una fase di intervento precoce e una fase di risoluzione.

---

<sup>1</sup> Doc. 11066/12 EF 136 ECOFIN 552 DRS 91 CODEC 1600

2. Il fascicolo è stato esaminato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti in data 2 e 8 maggio 2013 in preparazione della discussione del Consiglio ECOFIN, in data 14 maggio, incentrata sulla questione del bail-in. Il presidente ha concluso che l'orientamento politico impartito fornirà una valida base per un accordo sui restanti elementi della proposta. In seguito a ulteriori riunioni del gruppo degli addetti finanziari e a tre discussioni in sede di Coreper il 12, 17 e 19 giugno, la presidenza ha presentato il compromesso accluso in allegato.

## **II. STATO DEI LAVORI - "TRIANGOLO DELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI"**

3. Dal dibattito in sede di Coreper è emerso un vasto consenso sul compromesso della presidenza, in particolare sul quadro che istituisce intorno a misure preparatorie e preventive, intervento precoce, strumenti di risoluzione delle crisi e alle varie salvaguardie giuridiche. La presidenza, inoltre, ritiene che le questioni tra paese d'origine e paese ospitante riguardo alle banche transfrontaliere e alla preferenza ai depositanti siano state affrontate in modo soddisfacente.
4. Gli Stati membri hanno riconosciuto che per giungere a un orientamento generale del Consiglio alla prossima sessione Ecofin è essenziale ottenere l'equilibrio ottimale tra tre elementi interconnessi della direttiva - "IL TRIANGOLO DELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI":
  - A. la concezione dello strumento di bail-in, in particolare l'equilibrio tra armonizzazione e flessibilità (articolo 38);
  - B. i requisiti minimi in termini di fondi propri e passività ammissibili (articolo 39);
  - C. il finanziamento (articoli 92 e 93).
5. Questi tre elementi sono strettamente connessi tra loro e la direttiva deve in ogni sua parte rappresentare un equilibrio praticabile tra di essi. Se uno qualsiasi degli elementi (gli "angoli") del "triangolo della risoluzione delle crisi" - cfr. allegato - dovesse essere cambiato, gli altri due dovranno cambiare in modo corrispondente: se si vuole maggiore flessibilità, si dovrà compensare con requisiti più rigorosi per gli enti in materia di finanziamento delle risoluzioni delle crisi e/o livelli più elevati per i requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL).

6. Il Coreper ha più volte discusso dell'equilibrio tra gli elementi del triangolo della risoluzione delle crisi, su cui sono state espresse svariate opinioni. La presidenza, esaminate tali opinioni, ha presentato la sua proposta di "approccio misto" e una proposta alternativa con un maggior grado di flessibilità compensato da un livello-obiettivo più elevato per il fondo di risoluzione e requisiti più rigorosi per i MREL. Tenuto conto delle opinioni espresse nella riunione del Coreper del 19 giugno, la presidenza si è riavvicinata al suo modello di "approccio misto" accogliendo però, dal testo alternativo, elementi di flessibilità e un più elevato livello-obiettivo per il fondo di risoluzione. Non verrà inoltre dato seguito all'idea di una percentuale minima dei MREL per le SIFI a livello mondiale.

**A. UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA ARMONIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ PER IL BAIL-IN (ARTICOLO 38)**

7. Nel compromesso presentato al Consiglio Ecofin la presidenza ha adattato il suo modello di "approccio misto" al fine di trovare un punto di equilibrio tra le delegazioni che propendono per l'armonizzazione, per garantire certezza giuridica e condizioni di parità all'interno del mercato unico, e quelle che preferirebbero un maggior grado di discrezionalità per assicurare che le autorità nazionali possano adeguatamente far fronte alle circostanze di ogni singolo caso di risoluzione delle crisi.

8. Dai lavori del Coreper è emerso che molte delegazioni sono preoccupate per l'eccessiva flessibilità intrinseca alla proposta in quanto temono che i diversi approcci adottati dai vari Stati membri provochi una frammentazione del mercato unico. È tuttavia riconosciuta la necessità di un elemento di flessibilità purché il ricorso alla discrezionalità sia incorporato all'interno di un quadro UE attentamente costruito ("flessibilità definita").

9. Gli adattamenti apportati dalla presidenza all'"approccio misto" sono incentrati sul tentativo di agevolare le delegazioni che richiedono un approccio più flessibile senza però allontanarsi troppo dall'equilibrio inizialmente raggiunto con tale modello.

10. La presidenza propone di bilanciare armonizzazione e flessibilità con tre elementi principali:
- i) un'esclusione discrezionale per i derivati applicabile solo in particolari circostanze e solo se necessario per ottenere la continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali, oppure se strettamente necessario per evitare un ampio contagio e se proporzionato al conseguimento di tale obiettivo (articolo 38, paragrafo 3);
  - ii) l'ulteriore facoltà per l'autorità di risoluzione delle crisi, esercitabile soltanto in circostanze eccezionali, di escludere determinate passività qualora non sia possibile ricorrere per esse al bail-in entro un ragionevole lasso di tempo, oppure per motivi di stabilità finanziaria (articolo 38, paragrafo 3, lettera c)). Una salvaguardia limita il ricorso a tale esclusione a un importo pari al 2,5% del totale delle passività dell'ente. Inoltre tale discrezionalità, se superiore all'1% del totale delle passività degli enti, può essere applicata soltanto previa notifica alla Commissione e qualora essa non abbia emanato divieti né richiesto modifiche all'esclusione proposta (articolo 38, paragrafo 5, lettera a)). Tali esclusioni devono essere finanziate trasferendo le perdite ad altri creditori oppure, qualora ciò non sia possibile, con i contributi del fondo di risoluzione delle crisi;
  - iii) come ulteriore salvaguardia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativamente ai due poteri discrezionali al fine di precisare ulteriormente le circostanze in cui l'esclusione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati ai paragrafi 3 e 3 quater dell'articolo 38 (articolo 38, paragrafo 5).

**B. REQUISITO MINIMO IN TERMINI DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ  
AMMISSIBILI (ARTICOLO 39)**

11. Nel corso dei negoziati è emerso un consenso generale riguardo alla necessità di un adeguato requisito minimo per le passività ammissibili (minimum requirement for eligible liabilities - MREL) al fine di assicurare che gli enti dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite in modo da agevolare l'applicazione dello strumento del bail-in. Vari Stati membri hanno richiesto un livello di MREL armonizzato al fine di assicurare che ciascun ente disponga di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. Pur riconoscendo l'importanza dell'MREL e la necessità di un'armonizzazione, un certo numero di Stati membri considera tuttavia inopportuna la fissazione di un livello armonizzato nella direttiva per due ragioni fondamentali: in primo luogo, a causa della difficoltà nella definizione di un livello appropriato di MREL e della base per la sua determinazione in mancanza di un fondamento di analisi quantitativa e, di conseguenza, a causa della difficoltà nel trovare un livello che tenga conto delle diverse attività bancarie e dei diversi modelli di attività imprenditoriale.
12. La proposta della presidenza prevede pertanto che l'MREL di ciascun ente sia stabilito dall'autorità di risoluzione delle crisi appropriata in base a criteri specifici, tra cui il modello di attività, il livello di rischio e la capacità di assorbimento delle perdite. La proposta della presidenza introduce inoltre una clausola di riesame che conferisce all'ABE il mandato di effettuare un monitoraggio ed analisi tecniche, nonché di presentare entro il 2016 una relazione contenente proposte di armonizzazione. Sulla scorta delle raccomandazioni dell'ABE la Commissione proporrà, se del caso, uno o più livelli minimi armonizzati di MREL, tenendo conto dei diversi modelli di attività degli enti.

## C. FINANZIAMENTO (ARTICOLI 92 E 93)

13. Il terzo elemento del "triangolo della risoluzione delle crisi" è rappresentato dai meccanismi di finanziamento. La presidenza ha adeguato le disposizioni in materia di meccanismi di finanziamento rispetto al suo "approccio misto" al fine di tener conto del grado supplementare di flessibilità inserito nella sua proposta riveduta. Gli elementi chiave sono adesso i seguenti:
- i) gli Stati membri dovrebbero restare liberi di mantenere separati o di fondere i sistemi di garanzia dei depositi (DGS) ed i fondi per la risoluzione delle crisi;
  - ii) il fondo di risoluzione dovrebbe avere un livello-obiettivo minimo pari allo 0,8% dei depositi coperti (se il fondo di risoluzione è tenuto separato dal DGS) o una dimensione totale del fondo pari all'1,3% (se il fondo di risoluzione ed il DGS sono aggregati).
14. La presidenza è consapevole del punto sollevato da uno Stato membro riguardo alla necessità di un'alternativa ad un fondo di risoluzione ex ante e sta ancora esaminando come tale questione possa essere presa in considerazione in modo tale da non contraddire i principi della direttiva.
15. Alcuni Stati membri hanno chiesto di fissare il livello-obiettivo del fondo di risoluzione per ciascuno Stato membro in base al totale delle passività del suo settore bancario. La presidenza, appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni in sede di Coreper, ritiene tuttavia che nella fase attuale sia più opportuno mantenere la fissazione del livello-obiettivo in base ai depositi coperti, poiché ciò costituisce una base armonizzata per i meccanismi di finanziamento relativi sia alla risoluzione delle crisi sia ai DGS<sup>2</sup>. A questo proposito è stata introdotta una clausola di riesame, affinché la Commissione, nel 2016, valuti l'opportunità di utilizzare o i depositi coperti o il totale delle passività come criterio di riferimento per il livello-obiettivo, presentando se del caso proposte appropriate (articolo 93, paragrafo 3, lettere a) e b)).

---

<sup>2</sup> Nell'orientamento generale sulla revisione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, adottato nel giugno 2011, i fondi dei DGS dovrebbero avere un livello-obiettivo pari allo 0,5% dei depositi coperti.

### **III. ALTRE QUESTIONI**


16. Alcuni Stati membri, infine, hanno espresso l'auspicio che la data di applicazione del bail-in sia anticipata al 2015. La presidenza propone di mantenere l'attuale data per il bail-in, ossia il 2018, e mette in guardia le delegazioni sul fatto che qualsiasi modifica dovrebbe prendere in considerazione le necessarie misure compensative per garantire che lo strumento del bail-in possa funzionare efficacemente e in condizioni di parità nel periodo transitorio 2015-2018, mentre altri elementi dell'unione bancaria saranno in corso di introduzione.

### **IV. CONCLUSIONI**

17. Si invita il Consiglio a:
- adottare il compromesso della presidenza che figura nel doc. 11148/13;
  - incaricare la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere al più presto un accordo in prima lettura.

---

## IL TRIANGOLO DELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI



1. Come indicato nella relazione, in caso di modifica di uno degli "angoli" del "triangolo della risoluzione delle crisi" sarebbe necessario apportare modifiche corrispondenti ad uno o ad entrambi gli altri angoli: se si auspica maggiore flessibilità, occorrerà incrementare i requisiti per gli enti in materia di finanziamento delle risoluzioni delle crisi e /o prevedere livelli più elevati per i requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL).
2. Un eventuale incremento della flessibilità dovrebbe essere controbilanciato da solide salvaguardie per assicurare che la direttiva non sostituisca una garanzia implicita da parte dello Stato con un'altra garanzia implicita da parte del fondo di risoluzione delle crisi.
3. Inoltre, una maggiore flessibilità in materia di bail-in dovrebbe essere accompagnata da modifiche adeguate e corrispondenti agli altri angoli del "triangolo". Si renderebbe necessario un fondo di risoluzione delle crisi sostanzialmente più ingente. Gli enti dovrebbero disporre di una maggiore capacità di assorbimento delle perdite e a tal fine potrebbe essere necessario inserire nella direttiva ulteriori garanzie e salvaguardie.